

RIVALUTAZIONE DI BENI D'IMPRESA E PARTECIPAZIONI

Il decreto «Agosto» ha previsto la possibilità di effettuare, entro il 31/12/2020, la rivalutazione di beni d'impresa e partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, versando sul maggior valore attribuito un'imposta sostitutiva.

Chi sono i soggetti che possono usufruire della rivalutazione

- Imprese assoggettate a Ires che non adottano i principi contabili internazionali (ad esempio: Spa, Srl, società cooperative)
- dalle imprese individuali;
- dalle società in nome collettivo;
- dalle società in accomandita semplice ed equiparate.

La rivalutazione dei beni di impresa è applicabile:

1. alle **immobilizzazioni materiali** ammortizzabili e non ammortizzabili. Il riferimento è agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
2. **alle immobilizzazioni immateriali**, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Tra questi rientrano, per esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how e altri diritti simili iscritti nell'attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
3. **le partecipazioni**, costituenti immobilizzazioni finanziarie, **in società controllate o collegate** ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

Novità di rilievo

La norma concede la possibilità di operare la **rivalutazione anche su un singolo bene** (rientrante tra quelli rivalutabili, cioè diverso dai beni-merce), senza dover quindi necessariamente rivalutare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria con applicazione di un unico criterio all'interno della medesima categoria.

FOCUS

RIVALUTAZIONE CIVILISTICA: GRATUITA.

RICONOSCIMENTO FISCALE DEI MAGGIORI VALORI: PAGAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 3% CALCOLATA SUL MAGGIOR VALORE.

AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO DI RIVALUTAZIONE: PAGAMENTO DI UN'IMPOSTA SOSTITUTIVA DEL 10%.

RICHIEDI UNA CONSULENZA SPECIFICA PER DETERMINARE LE CORRETTE PROCEDURE DA SEGUIRE, GLI IMPORTANTI VANTAGGI, ANCHE IN TERMINI DI RISPARMIO FISCALE.